

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 554-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FORMA)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione ministeriale illustra chiaramente i motivi che rendono talvolta non facile la traduzione in legge nazionale delle direttive CEE e le conseguenti (ma non sempre necessarie) inadempienze che non ci pongono certo fra i più zelanti partecipi all'azione che il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione svolgono per omogeneizzare la legislazione dei diversi Paesi.

Il relatore deve — e lo fa di buon grado perchè condivide il fondo di alcune osservazioni — dare atto delle profonde diversità di costume e di conseguente regolamento legislativo che stanno alla base delle nostre difficoltà.

Deve e vuole però anche reagire contro certo lassismo che cerca di trarre ragione da questi ritardi per confinare l'Italia in quel profondo sud al quale non appartiene e non vuole appartenere, conscia come è di una tradizione che va ben oltre certe comode affermazioni lamartiniane e che si ritrova nell'azione degli statisti nostri ed europei per quel trattato di Roma che dobbiamo pur rispettare ed accompagnare verso il previsto « secondo tempo », al di là di inevitabili difficoltà.

Non sembra qui il caso di rimarcare ancora la necessità di una azione più incisiva, senza la quale rischia di sfumare nel nulla l'opera sin qui svolta.

Con il disegno di legge in esame si chiede una delega limitata nel tempo (31 dicembre 1981) per la formulazione delle singole norme specifiche.

La materia ed il limite dell'attività delegata sono fissati per un lato dall'impegno internazionale che ci obbliga ad accogliere nella nostra normativa le direttive degli organi europei e per altro lato dalla necessità di rispettare le competenze istituzionali degli enti in cui si articola il nostro Stato, competenze che sono esplicitamente richiamate all'articolo 3.

Come la relazione ministeriale chiarisce, la delega qui proposta non esaurisce la materia in quanto ne sono escluse:

direttive attuabili attraverso semplici regolamenti o per mezzo di decreti ministeriali;

altre che ci impongono adeguamenti in materie di particolare importanza, la cui attuazione è allo studio: così quelle che concernono le società, il credito, le assicurazioni gli ordini professionali.

Si deve richiamare particolarmente il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sia per quanto riguarda i sistematici ritardi, sia per il richiamo alla opportunità di sottoporre la materia al parere delle singole commissioni parlamentari competenti.

La Giunta ha suggerito di adottare gli emendamenti conseguenti, che vengono proposti all'attenzione dell'Assemblea.

In quella sede è stato inoltre richiesto, da qualche parte politica, l'accantonamento di alcune direttive perchè già formano oggetto di leggi esistenti, oppure perchè richiedono una complessa considerazione di vaste ed importanti materie che si vorrebbero portare all'esame diretto del Parlamento.

La richiesta non è integralmente accolta nel parere della Giunta. Infatti non vi sono particolari difficoltà per quanto riguarda materie già regolate da leggi esistenti le quali devono, semmai, essere aggiornate.

Altre direttive, di vasta portata, sono in realtà escluse per i motivi avanzati in seno alla Giunta stessa, coincidenti con quelli esposti dalla relazione governativa.

Da parte nostra non può mancare una sollecita iniziativa, trattandosi di superare lacune che vengono sottolineate da più legislature, dando finalmente attuazione all'obbligo che ci è imposto dal Trattato di Roma.

Il disegno di legge prevede limiti volti ad evitare che la legge delegata vada oltre il richiesto o che essa crei oneri non assolutamente necessari.

Le Commissioni competenti hanno espresso quasi tutte, ed in senso favorevole, i richiesti pareri.

Conseguenti proposte di emendamento accolgono le osservazioni della Commissione affari costituzionali per quanto riguarda una opportuna distinzione fra sanzioni amministrative e penali e per l'eliminazione di alcune espressioni che potrebbero dar luogo a dubbi interpretativi.

È doveroso richiamare il parere favorevole della 5^a, della 6^a e della 12^a Commissione oltrechè la discussione avvenuta nella 9^a Commissione.

È stata evidenziata la necessità di particolare attenzione perchè taluni problemi che si pongono in materia commerciale e di presentazione di prodotti alimentari destinati al consumo finale siano risolti tenendo presente il disposto della legge 30 aprile 1962, n. 283, e le conseguenti impostazioni industriali e commerciali in atto.

Non sono pervenute dalle Commissioni consultate particolari osservazioni in ordine a normative riguardanti i prodotti dell'agricoltura e la gestione del fondo agricolo europeo. Su questa materia è stata fatta qualche riserva. È tuttavia da osservare che qualora si approvi l'emendamento all'articolo 1, che viene qui proposto in ossequio alle osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee, le Commissioni di merito delle due Camere dovranno esaminare la legge delegata ed esprimere il loro parere sull'aderenza di tale legge ai principi contenuti nelle direttive e nelle deleghe e sugli effetti che la nuova normativa potrà avere nello svolgimento delle varie attività.

Sembra tuttavia che già in questa sede si debba porre attenzione al rapporto delle direttive in esame con la nostra vigente legislazione e con i principi che l'informano.

A tal fine, anche sulla scorta dei dati diligentemente raccolti dagli uffici, si è cercato di riunirle per materia e di accennare ai differenti indirizzi ed alle lacune che la

normativa italiana presenta rispetto alla richiesta comunitaria, secondo quanto qui di seguito sinteticamente enunciato.

a) Con riguardo allo stabilimento ed all'esercizio nei diversi paesi di attività artigiane e industriali, la direttiva n. 64/427 del 7 luglio 1964 pone condizioni per l'ammissione a svolgere tali attività da parte di cittadini di Stati dove l'autorizzazione sia o non sia subordinata all'esistenza di determinati requisiti. Essa stabilisce che si debba tener conto della richiesta di titoli particolari (istruzione, periodo di tirocinio e così via) da parte dei diversi Stati, alcuni dei quali — invece — non pongono limite alcuno.

Costituisce titolo:

l'effettivo esercizio di attività, in altro Stato, per determinati periodi, in qualità di imprenditore o di lavoratore indipendente o di dirigente o di dipendente. Si pone così in una premessa necessaria per l'attuazione della libertà di stabilimento e di prestazione delle attività non salariate (industria e artigianato) nella CEE.

b) Sempre in questa materia la direttiva 64/429 si rivolge allo stabilimento di attività non salariate di trasformazione. Premessa la necessità di una progressiva attuazione dei programmi generali, sottolinea la difficoltà di distinzione fra impresa artigiana e non artigiana. Esclude dalle materie considerate (art. 3) la fabbricazione di farmaceutici e di materiali da trasporto. Esplicitamente estende il disposto all'edilizia, ma con limiti quantitativi.

All'articolo 4 enumera alcune limitazioni poste dai singoli Stati e da eliminare. Fra queste, per l'Italia, la necessità di un visto consolare per ottenere licenza di pubblica sicurezza ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza 8 giugno 1931, n. 733.

Essa conferma il diritto dei beneficiari ad iscriversi nelle organizzazioni professionali, con ogni conseguente partecipazione alla loro gestione.

Infine regola la produzione di certificati relativi alla condotta dei richiedenti, quando previsti dalle legislazioni nazionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le attività a cui si applica sono enumerate in allegato.

c) Un gruppo di direttive (71/316, 71/317, 71/318, 71/319, 71/347, 71/348, 71/358, 73/360, 73/362, 74/148, 74/331, 75/33, 76/770, 76/696, 77/313, 80/171) ha lo scopo di avvicinare le legislazioni in materia di pesi e misure, per ovviare al permanere di differenti espressioni che complicano le transazioni ed i commerci tra i membri e per avviare una omogeneizzazione delle qualità, delle garanzie e delle procedure.

Gli allegati enumerano le misure e i simboli prescritti e quelli da eliminarsi in congruo termine.

Vengono altresì stabiliti fondamentali requisiti degli apparecchi, modalità di misurazione, norme di sicurezza.

Si ricollegano a questo gruppo le direttive concernenti il ravvicinamento delle disposizioni sui contrassegni di funi metalliche catene e ganci.

Tali direttive seguono principi affini a quanto disposto in materia di pesi e misure.

Sono esclusi i materiali impiegati a bordo di navi, ferrovie e per teleferiche.

Tutte queste richieste di adeguamento tengono conto dell'introduzione del sistema decimale da parte di Stati membri che prima si avvalevano di parametri diversi.

d) Un notevole numero di direttive (75/339, 75/404, 75/405, 75/439, 75/716, 78/611, 79/530, 79/531) si riferisce alle fonti energetiche, alle scorte, all'uso dei combustibili per ottenimento di energia, alla tutela dei lavoratori e dei terzi nell'impiego di materie nocive ed al controllo dei consumi.

In particolare: la direttiva 75/339, fa obbligo alle centrali termoelettriche di tenere scorte di combustibili per 30 giorni. In Italia, attualmente, non esiste nessuna norma in proposito (le centrali dell'Enel tengono scorte pari ad 1/5 della capacità dei serbatoi). Il problema diventa rilevante dal momento che il programma decennale dell'Enel prevede la costruzione di centrali a carbone di grandi dimensioni (fino a 2.640 MW): questo comporta la necessità di predisporre serbatoi di alcune centinaia di migliaia di metri cubi.

Le direttive 75/404 e 75/405 limitano — anzi praticamente escludono — la costruzione di centrali termiche ad olio combustibile e l'impiego di gas naturali nelle centrali in modo continuato. Queste limitazioni non si trovano in contraddizione con i programmi dell'Enel, che puntano unicamente sul carbone e sull'energia nucleare.

La direttiva 75/439 riguarda l'eliminazione e la riconversione degli olii usati. La normativa vigente è data principalmente dalla legge 29 aprile 1940, n. 671, dal relativo regolamento (regio decreto 22 maggio 1941, numero 884) e dall'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852. Essa va ritoccata ed integrata, anche per la tutela dall'inquinamento.

La direttiva 75/716 fissa allo 0,5 per cento il massimo tenore di zolfo del gasolio (a partire dal 1° ottobre 1980): attualmente (legge 13 luglio 1966, n. 615, articolo 12) il massimo consentito in Italia è l'1,10 per cento.

La direttiva 78/611 determina il massimo contenuto di piombo nella benzina, fissandolo in 0,40 grammi per litro. In Italia il massimo consentito (la fonte normativa è data impropriamente dalle delibere del CIP n. 718 del 1958, n. 771 del 1959, n. 1058 del 1964 e n. 1187 del 1967) è di 0,635 grammi per litro.

Le direttive 79/530 e 79/531, prevedono forme di controllo sul consumo di energia elettrica negli apparecchi elettrodomestici, imponendo apposite etichette: esse trovano puntuale riscontro nell'articolo 21 del disegno di legge n. 655, attualmente all'esame della Commissione industria.

e) Una serie di direttive concerne misure rivolte alla tutela dell'ambiente. Si tratta di provvedimenti per i quali, pur rendendoci conto che comportano notevoli oneri per l'industria e costi conseguenti, è indispensabile effettuare un progressivo adeguamento.

Tali sono la direttiva 75/242 riguardante lo smaltimento dei rifiuti; la 76/403 che concerne lo smaltimento dei policloro-difenili e policlorotrifenili; la 78/176 che concerne i rifiuti del biossido di titanio; la 78/319 che riguarda i rifiuti tossici nocivi. Questa normativa non trova riscontro nella legislazio-

ne italiana, se non in modo frammentario (testo unico delle leggi sanitarie, legge sull'inquinamento delle acque, eccetera), e su di essa si avrà modo di ritornare brevemente.

La direttiva 76/160 concerne la qualità delle acque di balneazione, e contiene dettagliate tabelle sui massimi di inquinamento tollerati. Nella legislazione italiana non esistono norme analoghe: le tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, riguardano le acque in generale, e i massimi tollerati sono per lo più superiori.

La direttiva 78/659 dà prescrizioni sulla qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci: essa non trova riscontro nella legislazione italiana.

È importante sottolineare che tutte queste direttive si ispirano al principio — tutt'altro che pacifico in Italia — « chi inquina paga », e pongono pertanto a carico delle industrie inquinanti l'intero ammontare delle spese relative al disinquinamento.

Il particolare inquinamento dovuto agli apparecchi elettrodomestici sulle relazioni via radio è considerato dalla direttiva 76/889, che impone cautele costruttive in massima parte già accolte nella pratica industriale.

Le difficoltà che una affrettata attuazione di questo gruppo di determinazioni può creare è stata rilevata sia in sede di Giunta per gli affari della comunità che in Commissione industria, sicchè non sembra da escludere la necessità che il legislatore delegato stabilisca tempi differenziati per una attuazione progressiva.

f) Una serie di direttive pone regole rivolte essenzialmente alla commercializzazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei prodotti alimentari, mentre altre riguardano l'unificazione delle norme concernenti la produzione e la vigilanza sanitaria, con evidenti conseguenze sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti, nonchè sulla tutela dei consumatori.

Alcune sono da richiamare particolarmente.

La direttiva 76/766, per riavvicinamento delle legislazioni in materia di tavole alcolometriche.

La direttiva 76/893, che si riferisce ai materiali impiegati nell'imballaggio e in genere nella confezione dei prodotti alimentari. Essa rinvia in gran parte a successive disposizioni specifiche. In Italia, la materia è disciplinata in modo dettagliato dal decreto Ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni.

La direttiva 79/112 riguarda l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. In Italia la materia è disciplinata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dalle successive modificazioni. La direttiva comunitaria, oltre alle indicazioni già richieste dalla legge italiana, richiede che l'etichettatura dei prodotti specifichi il quantitativo netto, il termine minimo di conservazione e le eventuali condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione.

La direttiva 79/581 riguarda l'indicazione dei prezzi: ciascun prodotto deve recare l'indicazione del prezzo per unità di misura (al chilo o al litro) e del prezzo di vendita. La direttiva 77/94 riguarda i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. In Italia, la materia è disciplinata dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, che ne costituisce il regolamento. Oltre a disposizioni che trovano riscontro nella legge italiana, la direttiva comunitaria contiene l'obbligo di specificare, nelle etichettature, gli elementi che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutritive e particolari, il valore energetico e il tenore di glucidi, protidi e lipidi.

Le direttive 78/609 e 76/628 riguardano i prodotti di cacao e cioccolato. Esse costituiscono modifiche di dettaglio della normativa comunitaria già sostanzialmente recepita nella legge 30 aprile 1976, n. 351. La prima comporta una modifica della norma che determina i pesi standard delle confezioni di cioccolato; la seconda contiene la definizione del cioccolato gianduia, omessa nella precedente direttiva (definizione che riproduce quella allegata alla citata legge n. 351, consentendo peraltro un'aggiunta del

5 per cento di latte o prodotti derivati, che la legge italiana non menziona).

Le direttive 76/118 e 79/1067 riguardano alcuni tipi di latte parzialmente o totalmente disidratato (latte concentrato, zuccherato e scremato, oppure no; latte in polvere, scremato o no). Contengono la definizione dei prodotti, precisandone le caratteristiche, le sostanze con le quali possono essere trattati e le indicazioni che devono essere poste sulle etichette. La legislazione italiana non contiene disposizioni analoghe: per il latte condensato, si richiama il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, per il latte in polvere il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1953, n. 578, art. 17 (ma si noti che questo ultimo si riferisce espressamente agli alimenti per la prima infanzia, cui la direttiva — vedi l'articolo 15 — non si applica).

La direttiva 77/436, riguarda gli estratti di caffè e di cicoria. Il commercio di caffè è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1963, n. 470: per quanto riguarda gli estratti, tale decreto richiede (art. 8) che per 1000 grammi di estratto non vengano usati meno di 3000 grammi di caffè crudo, laddove la direttiva si accontenta di 2300 grammi. Per la cicoria, la legislazione italiana (regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045, decreto Ministeriale 8 luglio 1924) si limita a prevedere un controllo UTIF e a richiedere la confezione in pacchetti chiusi, con indicazione degli ingredienti sulla etichetta: la direttiva contiene invece precisazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto.

La direttiva 79/693 riguarda le marmellate. Essa distingue (contrariamente alla legge italiana) tra « confetture », « gelatine », « marmellate », e « crema di marroni »; precisa che il tenore di sostanza secca non deve essere inferiore al 60 per cento e quali sono gli additivi consentiti; prescrive che sull'etichetta siano specificate le percentuali di zucchero e di frutta. La legge italiana (regio decreto 30 novembre 1924, n. 2035; regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225; regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773; regio decreto 1° luglio 1926, n. 1371) contiene prescrizioni relative al contenuto molto più

generiche (uso di frutta non deteriorata e di coloranti naturali), e per le etichette (per la sola marmellata di pomodoro l'applicazione è generale) richiede l'indicazione del contenuto di zucchero e del peso netto.

Le direttive 75/726 e 79/178 riguardano i succhi di frutta, di cui disciplinano dettagliatamente le caratteristiche e la confezione. In Italia bisogna fare ancora riferimento agli articoli 37 e 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 come modificato dal regio decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225, che contengono disposizioni molto più generiche. Va rilevato che la legge italiana consente l'addizione di anidride solforosa in misura non superiore a mg. 200 per chilogrammo, laddove il massimo consentito dalla direttiva (art. 6) è di mg. 10.

La direttiva 79/1005 concerne il precondizionamento di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati recando norme e diciture standard per gli imballaggi CEE.

La direttiva 72/462 riguarda i controlli sanitari sull'importazione di carni fresche bovine o suine o di animali vivi da paesi terzi. Le direttive 72/461 e 77/96 riguardano modifiche di dettaglio alle norme relative ad analoghe importazioni da paesi della CEE: le direttive comunitarie in materia sono recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1701 e nel decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1967, n. 1009. Le direttive nn. 71/118, 75/431 e 78/50 prevedono un sistema normativo simile per le carni fresche di volatili da cortile, che per essere esportate all'interno della CEE dovranno provenire da macello ed essere sottoposte a controlli analoghi a quelli delle altre carni. La legge italiana (regio decreto 3 febbraio 1901 n. 45 e regio decreto 20 dicembre 1928 n. 3298) richiede la vigilanza delle autorità sanitarie in termini molto più generici.

g) In sede di Giunta per gli affari della comunità è stato sollevato qualche dubbio sulla adattabilità o meno alla nostra legislazione (o almeno sul modo e sui tempi di adattabilità) per un gruppo di direttive attinenti ai prodotti dell'agricoltura, alle sementi, all'impiego dei fondi FEOGA (diretti-

ve 73/438, 78/55, 78/692, 79/641, 77/435) e di talune altre direttive attinenti, oltrechè ai problemi dell'energia di cui si è già parlato, a quelli dell'inquinamento.

Per quanto riguarda i problemi agricoli, nessuna osservazione contraria è pervenuta dalla 9ª Commissione. Così anche per la direttiva che contempla modalità di controllo delle imprese finanziate dal FEOGA.

D'altra parte sembra interesse comune che si diffonda l'uso di sementi e seminagioni controllate e che sia altresì di interesse particolare dell'Italia, non ultimo contribuente ai fondi FEOGA, di potere utilizzare questi mezzi attuando le norme che condizionano la concedibilità dei mutui e dei contributi.

Non sembra che possano sottrarsi ad un vaglio prevalentemente tecnico (e quindi consono a legge delegata) le norme relative allo smaltimento di rifiuti (direttiva 75/442). La materia trattata da questa direttiva, da quella n. 76/160 (acque di balneazione), 76/403, 78/610 (smaltimento di materie particolarmente dannose), 78/659 (carattere delle acque dolci destinate alla piscicoltura) è affine, ma non eguale a quella di cui si occupa la nostra legge sull'inquinamento.

Principi di legislazione in questo settore possono trovarsi nei lavori della Commissione speciale istituita durante la VI legislatura.

Le direttive in esame escludono alcune materie particolarmente delicate e pongono principi generali che non sembrano in contrasto con le osservazioni avanzate da qualche parte, osservazioni che dovranno essere tenute presenti nell'attuazione della delega e nel parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia secondo quanto proposto dagli emendamenti al disegno di legge in esame.

È infine dovere del relatore riferire di alcuni timori espressi sull'attuazione della direttiva 78/669 (aggiudicazione degli appalti pubblici) rilevando però che la disposizione comunitaria tratta essenzialmente di un adeguamento a valori stabiliti dai regolamenti della comunità per la stima delle garanzie.

Richiamati così, per sommi capi, i motivi e la materia del provvedimento che ci è sottoposto, richiamati altresì i pareri espressi dalle Commissioni permanenti consultate, si raccomanda l'approvazione del provvedimento stesso, pur tenendo presenti le difficoltà che si pongono in ordine di tempi e ai modi di attuazione, anche per le particolari condizioni ambientali italiane.

I motivi per i quali si preferirebbe che non fossero fatti stralci non strettamente necessari sono stati già richiamati. Recenti episodi, che vedono l'Italia convenuta alla Corte di Giustizia, confermano questi motivi.

Si vorranno consentire due osservazioni:

la prima si riporta a sempre valide regole di metodologia legislativa, per cui è bene che le norme tecniche siano emanate da strumenti che le possano meglio coordinare con la legislazione esistente tenendo presente ogni risvolto e riflesso;

la seconda si rifà alla situazione che tutti possiamo constatare ed alla impossibilità materiale di impegnare il Parlamento nella discussione di particolari tecnici pure indispensabili per una conveniente attuazione di queste norme.

Non è certo fuori luogo rilevare che alcune di queste direttive sono vecchie di oltre 10 anni e che una maggiore tempestività avrebbe potuto coincidere con uno studio più attento da parte del Parlamento e con quel rispetto dei trattati che oggi non ci trova — almeno formalmente — fra i più diligenti.

La proposta di approvazione trova infine supporto nel disposto dell'articolo 4 per quanto riguarda gli oneri finanziari, nell'articolo 3 per il rispetto delle competenze regionali; nell'emendamento all'articolo 1 che comporta il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonchè nelle cautele poste dallo stesso articolo 1 per i principi e per i limiti e ancora dall'articolo 4 per un ulteriore richiamo alle misure di intervento ed alle competenze regionali.

FORMA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

19 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia che sarebbe opportuno che, per le materie di competenza regionale, venisse sentito anche il parere della Commissione per le questioni regionali e che in tal senso fosse modificato l'articolo 1.

All'articolo 2, si dovrebbero prevedere i principi di individuazione delle infrazioni per le quali vengono comminate le sanzioni am-

ministrative e penali, di cui andrebbe, in ogni caso, disciplinata la quantità in riferimento alle diverse fattispecie.

All'articolo 3 si dovrebbe, inoltre, cancellare l'inciso, al secondo comma, « ai fini dell'attuazione dei medesimi decreti delegati », che potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi, mentre lo stesso articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 già precisa che si tratta di attuazione delle direttive della CEE e non della legge statale.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

29 aprile 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle Direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi ed i criteri contenuti nelle Direttive stesse, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate e con quello del tesoro e saranno sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, con le modalità ivi previste, fatta eccezione per il termine entro il quale la Commissione deve esprimere il parere che viene stabilito in 30 giorni dalla richiesta.

Art. 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle Direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire 5 milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle Direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire 5 milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.

Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle Direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme, ai fini dell'attuazione dei medesimi decreti **delegati**, le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle Amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della **presente legge**, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro - **Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma** », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro - **Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma** ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ELENCO DELLE DIRETTIVE

TESTO DEL GOVERNO	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
1) N. 64/427 (Consiglio) relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).	1) <i>Identico.</i>
2) N. 64/429 (Consiglio) relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).	2) <i>Identico.</i>
3) N. 71/118 (Consiglio) relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.	3) <i>Identico.</i>
4) N. 71/140 (Consiglio) che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	4) <i>Identico.</i>
5) N. 71/316 (Consiglio) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.	5) <i>Identico.</i>
6) N. 71/317 (Consiglio) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedici di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.	6) <i>Identico.</i>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

7) N. 71/318 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

8) N. 71/319 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.

9) N. 71/347 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.

10) N. 71/348 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.

11) N. 71/349 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle osterne di natanti.

12) N. 71/354 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misure.

13) N. 72/461 (Consiglio)

relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

14) N. 72/462 (Consiglio)

relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)7) *Identico.*8) *Identico.*9) *Identico.*10) *Identico.*11) *Identico.*12) *Identico.*13) *Identico.*14) *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

15) N. 73/360 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

16) N. 73/361 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

17) N. 73/362 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

18) N. 73/438 (Consiglio)

che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

19) N. 74/148 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg. a 50 kg. di precisione superiore alla precisione media.

20) N. 74/331 (Commissione)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)15) *Identico.*16) *Identico.*17) *Identico.*18) *Identico.*19) *Identico.*20) *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

21) N. 74/648 (Consiglio)

che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

22) N. 74/649 (Consiglio)

relativa alla commercializzazione dei materiali di **moltiplicazione** vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi.

23) N. 75/33 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.

24) N. 75/324 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

25) N. 75/339 (Consiglio)

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.

26) N. 75/404 (Consiglio)

concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.

27) N. 75/405 (Consiglio)

concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.

28) N. 75/410 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.

29) N. 75/431 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)21) *Identico.*22) *Identico.*23) *Identico.*24) *Identico.*25) *Identico.*26) *Identico.*27) *Identico.*28) *Identico.*29) *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

- 30) N. 75/439 (Consiglio)
concernente l'eliminazione degli oli usati.
- 31) N. 75/440 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
- 32) N. 75/442 (Consiglio)
relativa ai rifiuti.
- 33) N. 75/445 (Consiglio)
che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- 34) N. 75/716 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
- 35) N. 75/726 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
- 36) N. 76/117 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».
- 37) N. 76/118 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- 38) N. 76/160 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque di balneazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- 30) *Identico.*
- 31) *Identico.*
- 32) *Identico.*
- 33) *Identico.*
- 34) *Identico.*
- 35) *Identico.*
- 36) *Identico.*
- 37) *Identico.*
- 38) *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

39) N. 76/403 (Consiglio)

concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

40) N. 76/434 (Commissione)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

41) N. 76/628 (Consiglio)

recante quarta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

42) N. 76/764 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.

43) N. 76/765 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e desimetri per alcole.

44) N. 76/766 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

39) *Identico.*

40) *Identico.*

41) *Identico.*

42) N. 76/696 (Consiglio)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

43) *Identico.*

44) *Identico.*

45) *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

45) N. 76/767 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.

46) N. 76/769 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

47) N. 76/770 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.

48) N. 76/891 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica.

49) N. 76/893 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)46) *Identico.*47) *Identico.*48) *Identico.*

49) N. 76/889 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai vari disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi.

50) N. 76/890 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di *starter*.

51) *Identico.*52) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

50) N. 77/27 (Commissione)

relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

51) N. 77/93 (Consiglio)

concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

52) N. 77/94 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

53) N. 77/95 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.

54) N. 77/96 (Consiglio)

concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

55) N. 77/98 (Consiglio)

che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.

56) N. 77/312 (Consiglio)

concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

53) *Identico.*

54) *Identico.*

55) *Identico.*

56) *Identico.*

57) *Identico.*

58) *Identico.*

59) *Identico.*

60) N. 77/313 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

57) N. 77/435 (Consiglio)

relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

58) N. 77/436 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.

59) N. 77/486 (Consiglio)

relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

60) N. 77/489 (Consiglio)

relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

61) N. 77/504 (Consiglio)

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

62) N. 77/576 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

63) N. 77/629 (Commissione)

che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

64) N. 77/799 (Consiglio)

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)61) *Identico.*62) *Identico.*63) *Identico.*64) *Identico.*65) *Identico.*66) *Identico.*67) *Identico.*68) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

65) N. 78/50 (Consiglio)

che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

66) N. 78/55 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

67) N. 78/319 (Consiglio)

relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

68) N. 78/365 (Commissione)

recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas.

69) N. 78/609 (Consiglio)

recante sesta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

70) N. 78/610 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

69) *Identico.*

70) *Identico.*

71) N. 78/176 (Consiglio)

relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

72) *Identico.*

73) *Identico.*

74) *Identico.*

75) *Identico.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

71) N. 78/611 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.

72) N. 78/629 (Consiglio)

che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

73) N. 78/659 (Consiglio)

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

74) N. 78/669 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

75) N. 78/692 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

76) N. 78/1031 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

77) N. 79/112 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

76) *Identico.*

77) *Identico.*

78) *Identico.*

79) *Identico.*

80) *Identico.*

81) *Identico.*

82) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

78) N. 79/168 (Consiglio)

recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

79) N. 79/530 (Consiglio)

concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

80) N. 79/531 (Consiglio)

che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

81) N. 79/581 (Consiglio)

concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

82) N. 79/641 (Commissione)

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

83) N. 79/693 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

83) *Identico.*

84) *Identico.*

85) *Identico.*

86) *Identico.*

87) N. 79/640 (Consiglio)

che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

88) *Identico.*

89) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

84) N. 79/1070 (Consiglio)

che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

85) N. 79/196 (Consiglio)

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

86) N. 79/830 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

90) *Identico.*

91) N. 79/1005 (Consiglio)

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

92) N. 79/1067 (Consiglio)

recante fissazioni di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

93) *Identico.*

94) *Identico.*

95) N. 80/181 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva N. 71/354/CEE.